

IN BREVE n. 021-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FISIOTERAPIE e SCIENZE MOTORIE

La laurea in scienze motorie e quella in fisioterapia non sono equipollenti.

Con provvedimento pubblicato sulla G.U. 104 del 6 maggio 2011 è stato abrogato l'articolo 1septies del DL250/2005 convertito dalla legge 27/2006.

RISCATTI INPS CON MAV

Con messaggio 10101 del 4 maggio 2011 l'INPS comunica che a partire dalla scadenza di fine mese i contributi di riscatto e ricongiunzione non potranno essere più pagati con bollettino postale ma con Mav (pagabile in posta o in banca senza aggravii di spesa). Rimangono le altre possibilità: addebito in banca con servizio di autorizzazione permanente (Rid), circuito reti amiche (tabaccherie, sportelli Unicredit, uffici postali), on line dal sito internet (www.inps.it) con carta di credito, numero verde 803164 con carta di credito.

Per coloro che hanno incorso pagamenti di riscatto e ricongiunzione l'Inps ha inviato una comunicazione con le nuove modalità di pagamento e i modelli Mav (bollettini Mav per le ultime sei rate di quest'anno e, in caso di pagamento in unica soluzione, unico modello Mav) sostitutivi dei bollettini postali.

Col messaggio n. 10101 l'Inps ha infatti comunicato che

a partire dalla scadenza di fine mese non potrà essere più utilizzato il bollettino postale per il versamento dei contributi di riscatto, di ricongiunzione e relativi a una rendita vitalizia.

Come è già successo per i contributi domestici l'Inps a partire dalla scadenza di fine mese accetterà soltanto le seguenti modalità di versamento:

- ▶ bollettino Mav che può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario e presso tutti gli uffici postali;
- ▶ servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (Rid);
- ▶ rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito Reti Amiche, ovvero: le tabaccherie aderenti, gli sportelli bancari di Unicredit Spa; tramite il sito Internet Unicredit spa per i clienti titolari del servizio Banca online, tramite Poste nei 1.800 uffici abilitati alla procedura e, entro giugno 2011, in tutta la rete degli sportelli postali;
- ▶ online sul sito internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento. A tal proposito ricordiamo che per accedere al servizio «pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite» è necessario autenticarsi inserendo:
 - a) nel caso di singola pratica il codice fiscale del titolare e il numero pratica;
 - b) nel caso di uno o più pratiche, il codice fiscale e il proprio Pin Inps;
- ▶ tramite telefono chiamando il Contact center al numero gratuito 803164, se i contribuenti sono possessori di carta di credito.

L'Inps precisa che nel caso di primi pagamenti la comunicazione di accoglimento della domanda e di notifica dell'onere dovuto:

- ▶ illustra la nuova modalità di pagamento dei contributi;
- ▶ contiene, in allegato, un bollettino Mav da utilizzare per il pagamento del dovuto in unica soluzione;

- ▶ i bollettini Mav relativi alle rate di tutto l'anno 2011, in caso di richieste per il pagamento in forma rateale.

Il termine da rispettare per il primo pagamento è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.

Ai soggetti che avevano già in corso il pagamento rateale degli oneri di riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia e che non hanno attivato il servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (Rid), l'Inps ha inviato una comunicazione riguardante la nuova modalità di pagamento contenente:

- ▶ i bollettini Mav relativi alle prossime sei rate;
- ▶ un unico modello Mav, predisposto per l'importo residuo, da utilizzare per l'eventuale pagamento a saldo.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Europa 2011 2 valori

Data di emissione il 9 maggio 2011

OMESSA REFERTAZIONE DEL MEDICO RADIOLOGO: OMICIDIO COLPOSO

Corte di cassazione penale - Al medico radiologo veniva contestato il reato di omicidio colposo per avere con grave negligenza ed imperizia effettuato una Tac-torace-addome e scavo pelvico, avendo ommesso di descrivere nel referto o comunque di annotare nel diario clinico od in altra documentazione relativa alla paziente, la presenza nella sede anatomica del corpo coda del pancreas di una formazione ovalare del diametro di circa cm. 8/9, riscontrabile in alcune immagini. La Corte di cassazione confermando la pronuncia di condanna del grado di giudizio precedente, ne ha riproposto le argomentazioni logiche in ordine ad un intervento diagnostico eseguito con negligenza allorquando, nel corso dell'esame, pur essendo la presenza della neoformazione perfettamente visibile, in quanto di considerevole dimensioni, aveva ommesso di refertarla, così da precludere ogni tipo di intervento che avrebbe potuto salvare la vita della paziente, qualora si fosse trattato di una neoformazione di natura benigna, nel tempo degenerata o, comunque, nel caso che la neoformazione fosse già all'epoca di natura maligna, avrebbe potuto ritardare in maniera significativa l'evento morte.

Da DoctorNews 6 maggio 2011 - avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net

IMPOSTE - RATEIZZAZIONE SENZA BOLLO

Con la risoluzione n. 55/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non scontano il bollo le domande presentate agli uffici territoriali per chiedere la dilazione delle somme dovute in base alle attività di controllo automatico e formale delle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/1973 e 54 bis del Dpr 633/1972.

In generale, sono esenti da bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo.

Secondo l'Agenzia sono dunque anche comprese le richieste di rateazione delle somme che derivano dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni.

La risoluzione ricorda che, per questo tipo di controlli, se il debito non supera i duemila euro e il contribuente si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica, l'ufficio può concedere la rateazione delle somme dovute in un numero massimo di sei rate trimestrali.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 55/E dell'8.05.2011 (documenti 119)

RIMBORSO IRAP

Due sentenze della Cassazione (n. 10271 e 10295 depositate il 10 maggio 2011) ha riconosciuto il diritto al rimborso Irap a due medici convenzionati che oltre a non avere autonoma organizzazione avevano lo studio in affitto, nel rispetto delle attrezzature richieste dal rapporto convenzionale.

La soggettività passiva resterebbe invece per coloro che hanno una struttura e una organizzazione che esorbita da quanto richiesto nella convenzione (personale dipendente, attrezzatura rilevante).

Il problema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate anche con la circolare 28/E del 2010.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 28/E del 2010 (documenti 120)

Da ITALIA OGGI

Si legge che

...il dipendente pubblico di posizione economica media si ritrova con un aumento retributivo inferiore rispetto alla crescita dei prezzi al consumo registrati nello stesso periodo, con evidente perdita del potere di acquisto e conseguente incremento delle difficoltà a gestire l'economia familiare, portando paradossale effetto di ritrovarsi una busta paga più leggera, cui nell'attualità si somma l'effetto drammatico portato da blocco triennale degli stipendi

...continua esistere la crisi della terza settimana in molte famiglie....

...in dieci anni molte categorie del pubblico impiego hanno avuto aumenti retributivi totalmente rosi dalla crescita contemporanea dei prezzi al consumo che è stat pari al un 29,9%.

...si parla sempre della tassazione alla fonte come l'unica certezza delle entrate per le casse dello stato e appare iniquo che proprio il lavoratore pubblico che da sempre ha contribuito a sanare il bilancio dello stato, continui ad essere penalizzato in termini di tassazione, ma anche di non aumenti.

... e che dire della categoria dei pensionati ?

INFERMIERE AGGREDITO CHIEDE I DANNI AL DATORE DI LAVORO

Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dall'infermiere dipendente ospedaliero nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti ad una aggressione perpetrata da un paziente pervenuto al pronto soccorso in forte stato di agitazione.

Tuttavia, il giudice ha avuto modo di chiarire che *ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in*

relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi.

Da DoctorNews 11 maggio 2011 - avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net

ATTIVITA' USURANTI - PUBBLICATO IL DLgs

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2011, il Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67 per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il provvedimento entrerà in vigore il 26 maggio 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGISLATIVO n. 67 del 21.04.2011
(documenti 121)**

CEDOLARE SECCA

Di fronte alla grande confusione circa l'opzione della cedolare secca sulla affittanze riteniamo di un certo interesse pubblicare il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di registrare un contratto dal proprio pc, senza bisogno di andare in ufficio.

La esemplificazione può essere utile per compilare il modulo R69 richiesto per l'opzione dei contratti in corso, anche se viene sostenuto da alcuni che per i contratti in corso è sufficiente pagare l'anticipazione dell'85% del dovuto con la cedolare secca per l'anno in corso nelle due rateazioni di giugno e novembre quale espressione di volontà concludente.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Comunicato stampa 12 maggio 2011
(documenti 122)**

DAI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE PRELIEVI PER IL SOCIALE?

Più volte ho già evidenziato i dubbi di prelievi per il socio-assistenziale dai contributi previdenziali versati dai lavoratori.

Ora anche la Cisl chiede la separazione della prestazioni assistenziali dalle previdenziali: un ginepraio di norme succedutesi e sovrapposte nel tempo comportano un utilizzo improprio di risorse provenienti dal lavoro per finanziare prestazioni dovute a titolo di assistenza a chi con il lavoro, non certo per propria colpa, nulla o poco ha avuto a che fare, prestazioni doverose, ma il cui finanziamento va trovato con la fiscalità (Gestione interventi assistenziali presso l'Inps).

Dunque la previdenza avrebbe un credito nei confronti dell'assistenza: il finanziamento della assistenza non dovrebbe in alcun modo scaturire da una malintesa redistribuzione delle risorse accantonate con la contribuzione previdenziale. La solidarietà sociale inopinatamente non va scaricata sul sistema previdenziale, ma il costo dell'assistenza va quantificata e finanziata dalla fiscalità generale.

Una chiara e definita separazione tra previdenza e assistenza consentirebbe inoltre ad assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale anche rivolto a provvedimenti che mantengano il potere di acquisto delle pensioni magari con modifiche anche del sistema fiscale superando quel distorto meccanismo della perequazione automatica che porta alle pensioni di annata quali pensioni dannate.